



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Comune di Bergamo  
Servizio Programmazione e Attività Amministrativa LLPP  
Direzione LLPP, Edifici Monumenti ed Impianti Tecnologici  
Servizio Edifici e Monumenti

Email: [protocollo@cert.comune.bergamo.it](mailto:protocollo@cert.comune.bergamo.it)

e, p.c.

Spett.le Comitato No Parking Fara  
Email: [comitatonoparkingfara@pec.it](mailto:comitatonoparkingfara@pec.it)

**Oggetto : esposto Comitato No Parking circa la costruzione di un parcheggio c/o Parco della Rocca in via Fara a Bergamo. Vostri chiarimenti del 22 agosto 2018 (prot. N U0305962 PG. DR/word-letterarispostaregione)**

Con riferimento all'oggetto ed alla Vs. nota di risposta alla richiesta di questa Unità Organizzativa di chiarimenti del luglio u.s., si evidenzia quanto segue, con particolare riferimento alla "SUSSISTENZA DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE E IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALLA VIA REGIONALE O STATALE" così come da voi affrontate a pag. 8 della citata Vs. comunicazione:

- ✓ le originarie approvazioni del progetto di parcheggio in argomento (D.G.C. 30 dicembre 2003, n. 192925 P.G.-approvazione del progetto definitivo- e D.G.C. 28 febbraio 2008, n. 73-approvazione del progetto esecutivo-) non necessitavano di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla categoria progettuale parcheggi in quanto tali opere non erano contemplate nelle categorie progettuali ex d.p.r. 12 aprile 1996 e nella originaria versione del d.lgs. 152/2006 (G.U. 14.04.2006), mentre veniva dimensionata a 500 posti auto nel d.lgs. 4/2008 [G.U. 29 gennaio 2008: *Allegato IV, lettera 7b)*];
- ✓ la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*) prevedeva nella versione originaria la necessità di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale "*parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto*". Successivamente, con l.r. 30 marzo 2016, n. 8 [art.4, comma 1, lettera a)] la categoria progettuale di cui alla lettera 7.b.5) della citata l.r. 5/2010 veniva modificata, a soluzione di un caso PILOT con la Commissione Europea inerente un caso di pre-infrazione, in "*Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*";

**Referente per l'istruttoria della pratica: MAURIZIO TURCONI** Tel. 02/6765.5761

- ✓ le approvazioni del “Progetto esecutivo di variante 2011” [in linea tecnica con D.G.C. 11 giugno 2015, n. 0266 e in via definitiva con D.C.C. 10 ottobre 2016, n. 137] sono avvenute stante in vigore i seguenti disposti normativi statali e regionali:
- d.lgs. 152/2006, Parte II - Allegato IV, punto 8, lettera t) che prevede l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità per le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III);
  - l.r. 5/2010, Allegato B, punto 8, lettera t) che prevede l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità per le “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A)*”;
  - Decreto Ministeriale MATTM del 30 marzo 2015 che prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali individuate nell’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 per i progetti ivi previsti qualora localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, quali: *Zone umide; Zone costiere; Zone montuose e forestali; Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/Cee; Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati; Zone a forte densità demografica; Zone di importanza storica, culturale o archeologica.* La riduzione delle soglie del 50% è da operare nei casi e con le modalità indicate nell’allegato al citato decreto ministeriale;
  - Autorità competente per l’espletamento della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA della categoria progettuale Parcheggi è il Comune territorialmente interessato dalla realizzazione del progetto o Regione Lombardia qualora ricorrano i presupposti ex art. 2, comma 2 della citata legge regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerati i combinati disposti della normativa statale e regionale di riferimento, questa Unità Organizzativa ritiene che per l’approvazione del progetto di variante del parcheggio in argomento avvenuta negli anni 2015-2016 occorre che il proponente gli interventi richiedesse all’autorità competente VIA l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, qualora la modifica progettuale da approvare:

- ✓ avesse potuto avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (caso 8t) di allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006);
- ✓ fosse direttamente assoggettata a causa del dimezzamento delle soglie dimensionali (da 500 a 250 posti auto) operata dall’esistenza di una delle fattispecie delle condizioni di sensibilità dell’area previste dal citato D.M. 30 marzo 2015, così come sopra richiamate.

Qualora l’Autorità comunale competente in materia di VIA verificasse, anche a posteriori, la sussistenza di una delle condizioni di legge precitate è tenuta ad applicare i disposti di cui all’articolo 29, comma 3 e seguenti, del citato d.lgs. 152/2006.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dario Sciunnach

